CAMERA DEI DEPUTATI N. 2447

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernente il trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie e l'estensione agli stessi dell'indennità giudiziaria

Presentata il 10 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con questa proposta di legge si intende riconoscere ai giudici tributari un adeguato trattamento economico e rimuovere, al tempo stesso, un'ingiustificata disparità di trattamento. Si recepisce, inoltre, l'indicazione contenuta nell'ordine del giorno presentato recentemente dall'onorevole Benvenuto ed altri, ed approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si impegna il Governo a presentare un disegno di legge per l'adeguamento del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie.

Il 1° aprile 1996 sono state insediate le commissioni tributarie provinciali e regionali ed è entrata in vigore la riforma del processo tributario.

Alle commissioni tributarie, come è noto, spetta il compito di dirimere le controversie tra i contribuenti (o gli evasori fiscali) e l'Amministrazione finanziaria statale (o gli enti locali), ma, senza un adeguato trattamento economico dei giudici tributari, l'anzidetta riforma, voluta da molti, è destinata al fallimento con conseguente discredito per le istituzioni.

Da notizie di stampa – non smentite dal Ministero competente – per i giudici tributari, in base ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sarebbero previsti i seguenti compensi: lire 208.000 mensili e, in aggiunta, lire 5.300 per ogni ricorso deciso o definito !

Trattasi di compensi non solo irrisori, ma, obiettivamente, anche offensivi e lesivi della dignità di qualsiasi giudice e che, se « accettati » in silenzio, potrebbero far sor-

gere il sospetto di... « altri corrispettivi », più o meno illeciti.

Ma, a prescindere dall'ammontare dei suddetti compensi, la norma vigente sul trattamento economico dei giudici tributari (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992) è costituzionalmente illegittima per violazione della legge delega e, pertanto, sarebbe opportuna e doverosa la sua abrogazione.

La legge delega (legge n. 413 del 1991, articolo 30, comma 1, lettera *v)*), aveva inteso, sia pure implicitamente, abolire il cottimo (un certo compenso per ogni ricorso); prevedeva, infatti, soltanto la determinazione di un compenso mensile, non uguale per tutti, ma differenziato a seconda delle funzioni.

Invece, il cottimo, non previsto dalla legge delega e incompatibile con l'esercizio di una qualsiasi funzione giurisdizionale, è stato confermato, sia pure in aggiunta al compenso mensile, dal citato articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Inoltre, il compenso mensile – ed è forse questo l'aspetto più rilevante – avrebbe dovuto essere determinato già nel decreto legislativo, così come prevedeva una prima stesura, e non con un provvedimento amministrativo (decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro).

Il decreto dei Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e di giustizia, in base al « principio o criterio direttivo » contenuto nella legge delega, era previsto soltanto per l'adeguamento del numero delle sezioni e non anche per la determinazione del compenso mensile.

Per completezza, a sostegno di quanto si afferma, si riporta la citata lettera *v)* del comma 1 dell'articolo 30 della legge delega: « *v)* adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria; ».

La norma (articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992) della quale si propone la modifica, viene sostituita, in considerazione della delicatezza e dell'importanza dei compiti svolti dai componenti le commissioni tributarie e, quindi, anche nell'interesse della collettività, dalla previsione di un compenso mensile non inferiore a lire 1 milione.

In particolare, ai presidenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, a seconda del numero delle sezioni, potrebbe essere corrisposto un compenso mensile non inferiore a lire 3 milioni e non superiore a lire 5 milioni.

Agli altri componenti delle commissioni tributarie regionali potrebbero essere corrisposti i seguenti compensi mensili: ai presidenti di sezione lire 2,5 milioni, ai vicepresidenti lire 2 milioni e ai giudici lire 1,5 milioni. E agli altri componenti delle commissioni tributarie provinciali: ai presidenti di sezione lire 2 milioni, ai vicepresidenti lire 1,5 milioni e ai giudici lire 1 milione.

E si tratterebbe, ovviamente, di compensi al lordo dell'Irpef, della tassa sulla salute, eccetera !

Per una valutazione comparativa degli anzidetti compensi potrebbe farsi riferimento agli onorari, certamente congrui, che i giudici tributari dovranno liquidare ai dottori commercialisti (fino a lire 10 milioni per « ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie » e, in aggiunta, fino a lire 1,5 milioni per « ogni ora o frazione di ora » trascorsa presso le commissioni tributarie, come dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645).

Da molti anni esiste un'ingiustificata disparità di trattamento a danno dei giudici tributari.

I componenti delle commissioni tributarie svolgono in modo non saltuario funzioni giurisdizionali e, come gli altri giudici, sopportano i rischi e gli oneri, compresa la responsabilità civile, inerenti all'esercizio delle anzidette funzioni.

Ai giudici tributari, quindi, potrebbe e dovrebbe essere corrisposta, in aggiunta agli anzidetti compensi mensili, anche la cosiddetta « indennità di rischio o di funzione o indennità giudiziaria », già concessa, non solo a tutti i magistrati professionali e al personale delle segreterie e cancellerie degli organi giurisdizionali, ma anche ai giudici popolari.

L'anzidetta indennità, inizialmente di lire 4,4 milioni all'anno, non pensionabile, ma soggetta ad adeguamento automatico e da corrispondersi in rate mensili, è stata istituita con l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, a favore dei « magistrati ordinari » e, successivamente, è stata attribuita ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare (legge 6 agosto 1984, n. 425) e ai giudici popolari (legge 25 ottobre 1982, n. 795), ma non ai giudici tributari.

Successivamente la legge 22 giugno 1988, n. 221, ha esteso la suddetta indennità, con la denominazione di « indennità giudiziaria », al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, e la legge 15 febbraio 1989, n. 51, ha concesso la stessa indennità anche al personale amministrativo del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti, dell'Avvocatura dello Stato e dei tribunali militari.

Di recente, con l'insediamento delle nuove commissioni tributarie (1° aprile 1996), la cosiddetta « indennità giudiziaria », sia pure in alternativa ad altri compensi, è stata riconosciuta anche al personale addetto agli uffici di segreteria delle citate commissioni (articolo 33 del decreto legislativo n. 545 del 1992).

La mancata attribuzione ai giudici tributari della speciale indennità prevista dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sempre stata, anche sotto l'aspetto costituzionale, di dubbia legittimità, ma, ora, dopo che analoga indennità è prevista per il personale delle segreterie delle commissioni tributarie, è assolutamente ingiustificata ed irrazionale.

Per rimuovere questa ingiustificata disparità di trattamento, nella XI legislatura è stata presentata dal proponente e dall'onorevole Galasso analoga proposta di legge che è decaduta per lo scioglimento anticipato della legislatura (atto Camera n. 2181 del 28 gennaio 1993 « Estensione ai componenti delle commissioni tributarie dell'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 »).

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

« ART. 13 – *1*. Ai presidenti delle commissioni tributarie provinciali è corrisposto il compenso mensile di lire 3 milioni se la commissione è costituita da non più di dieci sezioni, il compenso mensile di lire 3,5 milioni se la commissione è costituita da undici a trenta sezioni e il compenso mensile di lire 4 milioni se la commissione è costituita da più di trenta sezioni. Ai presidenti delle commissioni tributarie regionali è corrisposto il compenso mensile di lire 4 milioni se la commissione è costituita da più di dieci sezioni, il compenso mensile di lire 4,5 milioni se la commissione è costituita da undici a trenta sezioni e il compenso mensile di lire 5 milioni se la commissione è costituita da più di trenta sezioni.

2. Agli altri componenti delle commissioni tributarie provinciali sono corrisposti i seguenti compensi mensili: ai presidenti di sezione lire 2 milioni, ai vicepresidenti di sezione lire 1,5 milioni e ai giudici lire 1 milione. Agli altri componenti delle commissioni tributarie regionali sono corrisposti i seguenti compensi mensili: ai presidenti di sezione lire 2,5 milioni, ai vicepresidenti di sezione lire 2 milioni e ai giudici lire 1,5 milioni.

3. L'indennità prevista dall'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, con le modalità ivi previste, è attribuita, se già non spettante ad altro titolo, anche ai componenti delle commissioni tributarie provinciali, regionali e della commissione centrale.

4. La liquidazione dei compensi e dell'indennità indicati nei commi 1, 2 e 3 è disposta dalla direzione regionale delle en-

trate, nella cui circoscrizione ha sede la commissione tributaria di appartenenza ed i pagamenti relativi sono fatti dal dirigente responsabile della segreteria, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi necessari ».

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno finanziario 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 3479 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1997 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-2447
Lire 500